Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

industries del	Mo	odifica	del	
----------------	----	---------	-----	--

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

Gli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

2015–1933

¹ RS 142.201

Allegato 1 (art. 19 e 19*a*)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

- 1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:
 - a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	403	Sciaffusa	19
Berna	252	Appenzello Esterno	11
Lucerna	88	Appenzello Interno	3
Uri	8	San Gallo	121
Svitto	28	Grigioni	51
Obvaldo	7	Argovia	136
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	9	Ticino	91
Zugo	36	Vaud	158
Friburgo	52	Vallese	65
Soletta	59	Neuchâtel	45
Basilea Città	84	Ginevra	133
Basilea Campagna	63	Giura	17

- b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
- 2. I contingenti sono validi dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
- 3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 novembre 2014² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
- 4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19*a* sono stabiliti complessivamente a 2000:

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
500	500	500	500

- 5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e sono liberati trimestralmente.
- 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 novembre 2014 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

² RU 2014 4441

Allegato 2 (art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

- 1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 2500:
 - a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

7	Zurigo	252	Sciaffusa	12
1	Berna	157	Appenzello Esterno	7
I	Lucerna	55	Appenzello Interno	2
τ	J ri	5	San Gallo	76
5	Svitto	18	Grigioni	32
(Obvaldo	5	Argovia	85
1	Nidvaldo	6	Turgovia	32
(Glarona	6	Ticino	57
2	Zugo	23	Vaud	98
I	Friburgo	32	Vallese	40
5	Soletta	37	Neuchâtel	28
I	Basilea Città	52	Ginevra	83
1	Basilea Campagna	39	Giura	11

- b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1250
- 2. I contingenti sono validi dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
- 3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 novembre 2014³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
- 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 250:

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre-31 dicembre
62	62	63	63

- 5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e sono liberati trimestralmente.
- 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 novembre 2014 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2014 4441